Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 74° ROMA Mercoledì, 23 agosto 1933 - ANNO XI **Numero 195**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato nel Ministero delle Finanze e presso le più importanti Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 28 giugno 1933, n. **1039**.

Conversione in legge del R. decreto-legge 13 aprile 1933, n. 392, concernente la revisione della convenzione 3 ottobre 1923, approvata con R. decreto 15 ottobre 1923, n. 2366, per la concessione di esercizio della miniera di zinco e di piombo di Raibl, in comune di Tarvisio, provincia di Udine.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 13 aprile 1933, n. 392, concernente la revisione della convenzione 3 ottobre 1923, approvata con R. decreto 15 ottobre 1923, n. 2366, per la concessione di esercizio della miniera di zinco e piombo di Raibl, in comune di Tarvisio, provincia di Udine.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 28 giugno 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.

LEGGE 21 luglio 1933, n. **1040**.

Conversione in legge del R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 202, concernente modificazioni al sistema di riscossione della tassa radiofonica sulle valvole termoioniche.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 202, concernente modificazioni al sistema di riscossione della tassa radiofonica sulle valvole termoioniche.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Sant'Anna di Valdieri, addì 21 luglio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.

LEGGE 21 luglio 1933, n. **1041**.

Conversione in legge del R. decreto-legge 20 aprile 1933, n. 332, concernente agevolazioni tributarie per gli acquisti di beni immobili effettuati da Istituti di credito.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 20 aprile 1933, n. 332, concernente agevolazioni tributarie per gli acquisti di beni immobili effettuati da Istituti di credito.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Sant'Anna di Valdieri, addì 21 luglio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.

REGIO DECRETO 13 luglio 1933, n. **1042**.

Emissione di nuovi francobolli ordinari per la Colonia Eritrea.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 6 luglio 1921, n. 749;
Visto il R. decreto 20 novembre 1912, n. 1205;
Visto l'art. 18 del testo unico delle leggi postali approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;
Visto l'art. 137 del regolamento sul servizio postale, approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120;
Visto il R. decreto 7 giugno 1923, n. 1257, che modifica l'art. 137 del predetto regolamento generale sul servizio postale;
Ritenuto che i francobolli di cui al R. decreto 3 marzo 1930, n. 428, emessi col sistema litografico non corrispondono più alle moderne esigenze della tecnica e dell'arte;
Udito il Consiglio superiore coloniale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È autorizzata per la Colonia Eritrea la emissione di nuovi tipi di carte valori postali dei seguenti tagli:

da	cent.	2	da	cent.	35
»	»	5	»	lire	1
»	»	10	»	»	2
»	»	15	»	»	5
»	»	25	»	»	10

Art. 2.

Il Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, con suo decreto, determinerà le caratteristiche speciali della

emissione, e cioè il formato, il colore e la descrizione tecnica del disegno riprodotto in ciascun taglio e fisserà inoltre la data in cui verranno messi in circolazione i nuovi francobolli e tolti di corso quelli di vecchio tipo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Rossore, addì 13 luglio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

DE BONO — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 335, foglio 32. — MANCINI.

REGIO DECRETO 29 luglio 1933, n. 1043.
Approvazione del nuovo statuto della Società nazionale per la storia del risorgimento italiano.

N. 1043. R. decreto 29 luglio 1933, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene approvato il nuovo statuto della Società nazionale per la storia del risorgimento italiano ed è abrogato lo statuto della società suddetta approvato con R. decreto 21 maggio 1914, n. 537.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1933 - Anno XI

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1933.
Inquadramento sindacale degli infermieri abilitati liberi esercenti.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti gli atti relativi alla condizione sindacale degli infermieri abilitati liberi esercenti;
Visto il R. decreto 27 novembre 1930, n. 1720, col quale è data al Ministero delle corporazioni la facoltà di emanare provvedimenti in materia di inquadramento sindacale delle categorie professionali;
Vista la legge 3 aprile 1926, n. 563, e le relative norme di attuazione;

Decreta:

Art. 1.

Gli infermieri abilitati liberi esercenti sono attribuiti alla Confederazione nazionale dei sindacati fascisti dell'industria.

Art. 2.

Il presente decreto ha efficacia per tutti gli effetti dal 1° settembre 1933-XI.

Roma, addì 11 agosto 1933 - Anno XI

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

(5459)

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1933.
Modificazione del quarto comma dell'art. 22 del decreto Ministeriale 19 aprile 1929, recante le norme di applicazione del R. decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 166, negli uffici del lavoro portuale.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Veduto il R. decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 166, convertito nella legge 17 giugno 1929, n. 1095, relativo all'ordinamento delle maestranze portuali;
Veduto il decreto Ministeriale 19 aprile 1929, che determina le norme per l'applicazione del suddetto Regio decreto-legge;
Veduto il decreto Ministeriale 31 ottobre 1929, che apporta alcune varianti al precitato decreto Ministeriale 19 aprile 1929;

Decreta:

Articolo unico.

Il quarto comma dell'art. 22 del decreto Ministeriale 19 aprile 1929, che determina le norme per l'applicazione del R. decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 166, convertito nella legge 27 giugno 1929, n. 1095, è sostituito dal seguente:
« Nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i revisori debbono procedere collegialmente ».

Roma, addì 22 luglio 1933 - Anno XI

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

p. *Il Ministro per le corporazioni*:
BIAGI.

(5458)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1933.
Estensione alle relazioni reciproche fra l'Italia e la Norvegia, l'Olanda, la Rumania e la Svezia dell'Accordo stipulato a Dresda nei giorni 20, 21 e 22 aprile 1933 pel trasporto delle merci per ferrovia (C.I.M.).

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio commerciale e del traffico) numero C. 131/23111/2 del 22 luglio 1933 - Anno XI;
Visto il proprio decreto n. 2956 in data 20 giugno 1933 - Anno XI, col quale veniva reso esecutivo in Italia l'Accordo di Dresda soltanto nelle relazioni con l'Austria, la Cecoslovacchia, la Danimarca, la Germania, la Jugoslavia, la Polonia, la Città Libera di Danzica e l'Ungheria;
Viste le ratifiche pervenute successivamente alla data del detto decreto dalla Norvegia, dall'Olanda, dalla Rumania e dalla Svezia;
Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

L'Accordo stipulato a Dresda [in facoltà dell'art. 4, paragrafo 2 della Convenzione Internazionale per il trasporto delle merci per ferrovia (C.I.M.) del 23 ottobre 1924] nei giorni 20, 21 e 22 aprile 1933-XI fra i delegati del Governo italiano da una parte e dei Governi austriaco, cecoslovacco,

danese, germanico, jugoslavo, olandese, polacco anche per la Città Libera di Danzica e svedese dall'altra parte, e reso esecutivo in Italia a partire dal 1° luglio 1933-XI nelle relazioni con l'Austria, la Cecoslovacchia, la Danimarca, la Germania, la Jugoslavia, la Polonia, la Città Libera di Danzica e l'Ungheria, viene esteso e reso esecutivo in Italia anche nelle relazioni reciproche fra l'Italia e la Norvegia, l'Olanda, la Rumania e la Svezia.

Roma, addì 1° agosto 1933 - Anno XI

Il Ministro: CIANO.

(5475)

DECRETO MINISTERIALE 14 agosto 1933.
Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Bergamo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Bergamo ed udita la Commissione venatoria centrale;

Ritenuta la opportunità di adottare eccezionali misure protettive che consentano l'incremento della selvaggina stanziale nella provincia di Bergamo;

Decreta:

Fino a tutta l'annata venatoria 1933-34, è vietata la caccia e l'uccellagione, sotto qualsiasi forma, nella zona della provincia di Bergamo, dell'estensione di circa ettari 200, delimitata dai confini sotto indicati:

« Partendo dall'angolo est della cascina Lega, in territorio di Casirate d'Adda, segue l'ampia roggia Paudina fino alla cascina Corgnana e di qui il confine sud del comune di Casirate, fino a raggiungere la strada Casirate. Rivolta fino alla roggia Moia Lunga: indi sempre lungo la roggia, fino a raggiungere la linea di confine del comune di Cassano d'Adda, e di qui fino alla strada Casirate-Cascina Lega, raggiungendo il punto di partenza ».

La Commissione venatoria provinciale di Bergamo provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 agosto 1933 - Anno XI

Il Ministro: ACERBO.

(5481)

DECRETO MINISTERIALE 14 agosto 1933.
Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Macerata.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Macerata, ed udita la Commissione venatoria centrale;

Ritenuta la opportunità di adottare eccezionali misure protettive che consentano l'incremento della selvaggina stanziale nella provincia di Macerata;

Decreta:

Fino a tutta l'annata venatoria 1933-34, è vietata la caccia e l'uccellagione, sotto qualsiasi forma, nelle quattro sottodescritte zone della provincia di Macerata, dell'estensione complessiva di ettari 2150 circa:

1° Zona di Monte S. Vicino, in comune di Apiro, dell'estensione di ettari 638, di cui 458 di proprietà di Gallo Domenico, e 180 di proprietà di Leoni Umberto;

2° Zona di Monte La Rocca, in comune di S. Giuesio, confinante con Sarnano, proprietà di: Comunanza agraria di Roccacolonnalta, eredi Forti, cav. Beniamino Costantini, Marco Forti;

3° Zona di Monte Capo La Piaggia, in comune di Camerino, dell'estensione di ettari 393, delimitata da due fossi, una strada nazionale ed un sentiero:

4° Zona di Monte Torricchio, in comune di Pievebovigliana, dell'estensione di ettari 1050 circa, con un perimetro di km. 13, che segue la valle di Tazza, a partire da 1000 metri dall'abitato di Capo d'Acqua, raggiunge il canale Piscini, tocca la quota 1236, e la Forca fino a prendere la vallata della Madonna di Pie' del Sasso a 500 metri dell'abitato omonimo, prosegue verso quota 910 e 1000 ed a 500 metri dall'abitato Torricchio e Tazza raggiunge quella vallata.

La Commissione venatoria provinciale di Macerata provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 agosto 1933 - Anno XI

Il Ministro: ACERBO.

(5482)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 865 C.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1916, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Cattarinich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Cattarinich Anna ved. di Silvio, figlia del fu Antonio Bragato e della fu Resi Castiglioni, nata a Trieste il 13 marzo 1865 e abitante a Lussinpiccolo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cattarini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli, nati a Lussin-

piccolo: Marino, il 16 giugno 1897; Giuseppe, il 23 gennaio 1903.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 23 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2700)

N. 1009 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Camalich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Camalich Albino, figlio del fu Andrea e della fu Filomena Rucconich, nato a Neresine il 17 giugno 1892 e abitante a Neresine, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Camali ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Veronica Bracco di Simone e di Giacinta Lechich, nata a Neresine il 18 febbraio 1902, ed ai figli nati a Neresine: Maria, il 26 settembre 1921; Albina, il 7 settembre 1922; Anna, il 24 luglio 1926.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 23 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2701)

N. 1010 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Camalich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Camalich Alessandro, figlio del fu Matteo e della Filomena Bracco, nato a Neresine il 20 febbraio 1884 e abitante a Neresine, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Camali ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla seconda moglie Carmela Berichievich di Domenico e di Maria Marinzulich, nata a Neresine il 16 luglio 1891, ed ai figli nati a Neresine: Filomena, il 26 dicembre 1914; Giovanna, il 28 marzo 1916; Maria, il 23 luglio 1919; Giorgina, il 31 marzo 1924; Matteo, il 6 aprile 1929 nonchè alla figlia Alessandra, della defunta prima moglie, Carmela Matcovich, nata a Neresine il 12 maggio 1909.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 23 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2702)

N. 824 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Cinich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Cinich Domenico, figlio del fu Pietro e di Maria Raccar, nato a Villa Gardossi (Buie d'Istria) il 10 aprile 1879 e abitante a Villa Gardossi (Buie d'Istria), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Orlich del fu Giorgio e della fu Maria Forza, nata a Portole il 28 luglio 1892, ed ai figli nati a Villa Gardossi (Buie d'Istria): Nazario, il 28 luglio 1920; Cristina, il 4 giugno 1913.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 23 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2703)

N. 1055 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Cucich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Cucich Giovanni, figlio del fu Francesco e della fu Maria Neretich, nato a Puntacroce (Neresine) il 7 maggio 1863 e abitante a Neresine, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cucci ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Giovanna Stanich fu Andrea e fu Francesca Muzich, nata a Neresine il 21 maggio 1867, ed ai figli nati a Puntacroce (Neresine): Giovanni il 14 luglio 1908 e Silvestro il 29 dicembre 1910.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 21 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2706)

N. 1054 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che i cognomi « Cucich » e « Cnesich » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della signora Cucich Francesca ved. di Antonio, figlia del fu Giacomo Cnesich e della fu Maria Sattalich, nata a S. Giacomo (Neresine) il 6 agosto 1862 e abitante a Neresine sono restituiti a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cucci » e « Nesi » (Cucci ved. Francesca nata Nesi).

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana di Cucci anche al figlio Giovanni, nato a Puntacroce il 27 luglio 1887.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 21 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2707)

N. 1053 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Cucich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Cucich Antonio, figlio del fu Domenico e della fu Maria Muscardin, nato a Puntacroce (Neresine) il 17 settembre 1866 e abitante a Neresine, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cucci »

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Caterina Sottolich fu Domenico e fu Antonia Sidrovich, nata a Neresine il 7 gennaio 1872.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 21 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2708)

N. 1044 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Cossich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Cossich Giovanni, figlio del fu Giovanni e della fu Maria Milohnich, nato a Neresine il 29

giugno 1850 e abitante a Neresine, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cossi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Antonia Bonich fu Antonio e fu Nicolina Zorovich, nata a Neresine il 1° dicembre 1839.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 21 febbraio 1931 - Anno IX.

Il prefetto: LEONE.

(2709)

N. 1045 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Cossich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Cossich Matteo, figlio del fu Pietro e di Anna Milussich, nato a Puntacroce (Neresine) l'8 febbraio 1874 e abitante a Neresine, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cossi .»

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Giovanna Gardovich fu Pietro e fu Antonia Lucassich nata a Puntacroce il 24 luglio 1874, ed ai figli nati a Puntacroce (Neresine): Pietro, il 13 agosto 1905; Giovanni, il 21 luglio 1907; Matteo, il 12 agosto 1909; Antonia, il 19 ottobre 1914.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 21 febbraio 1931 - Anno IX.

Il prefetto: LEONE.

(2710)

N. 830 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel Regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Coslovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Coslovich Antonio, figlio del fu Matteo e della fu Antonia Vidach, nato a Matterada (Umago) il 26 marzo 1867 e abitante a Buie d'Istria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Coslovi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Giovanna Bencich fu Giovanni e di Giovanna Kmet, nata a Sdregna di Aiba (Gorizia) il 5 febbraio 1886, ed ai figli, nati a Umago: Remigio, il 1° ottobre 1909; Violante il 5 maggio 1911; Antonio, il 15 gennaio 1915; Giovanni, il 24 aprile 1918 e Lidia il 12 maggio 1925.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 21 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2711)

N. 840 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel Regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Coslovich » è di origine ialiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Coslovich Domenico, figlio del fu Giovanni e di Antonia Farameia, nato a Villa Gardossi (Buie d'Istria) il 31 luglio 1900 e abitante a Villa Gardossi (Buie d'Istria), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Coslovi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Lucia Damiani fu Antonio e di Antonia Starcich, nata a Villa Gardossi (Buie d'Istria) il 10 aprile 1901, ed alle figlie, nate a Villa Gardossi: Francesca, il 26 luglio 1921 e Lidia-Maria, il 19 gennaio 1923.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 21 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2712)

N. 994 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel Regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Coslovich » è di origine ialiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Coslovich Giovanni, figlio del fu Giovanni e della fu Maria Ulienich, nato a Sterna Filaria (Grisignana) il 16 dicembre 1875 e abitante a Sterna Filaria (Grisignana), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Coslovi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Damiani di Giovanni e di Elena Perich, nata a Sterna Filaria (Grisignana) il 7 dicembre 1886, ed ai figli nati a Sterna Filaria (Grisignana): Filomena, il 2 ottobre 1909 e Pietro, il 30 giugno 1916.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 21 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2713)

N. 842 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel Regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Coslovich » è di origine ialiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Coslovich Antonio, figlio del fu Giovanni e della fu Antonia Farameia, nato a Villa Gardossi (Buie d'Istria) il 21 agosto 1879 e abitante a Villa Gardossi (Buie d'Istria), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Coslovi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Basiaco fu Pietro e di Giovanna Vesnaver, nata a Villa Gardossi (Buie) il 29 novembre 1884, ed ai figli nati a Villa Gardossi: Lucia, il 14 aprile 1903; Maria, il 7 ottobre 1909; Emilio, il 3 ottobre 1912; Pasquale, il 22 aprile 1916; Emilia, il 22 aprile 1916 (gemelli); Giovanna, il 16 dicembre 1917 ed Albina il 5 aprile 1923.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 21 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2714)

N. 814 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel Regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Cernaz » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Cernaz Giacomo, figlio di Giacomo e di Antonia Vigini, nato a Sorbar (Buie d'Istria) il 21 gennaio 1890 e abitante a Sorbar (Buie d'Istria), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cerna ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Sain di Giovanni e di Maria Marussich, nata a Sorbar il 25 febbraio 1893, ed ai figli nati a Sorbar: Pietro, l'8 gennaio 1920, Giuseppina, il 27 aprile 1921; Nerina, il 3 maggio 1926.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 21 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2715)

N. 1043 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel Regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Cnesich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Cnesich Matteo, figlio del fu Giacomo e della fu Mattea Sattalich, nato a S. Giacomo (Neresine) il 24 aprile 1874 e abitante a Neresine, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Nesi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Harabaglia fu Simone e fu Domenica Buich, nata a S. Giacomo (Neresine) il 5 ottobre 1881, ed ai figli nati a S. Giacomo (Neresine): Matteo, l'8 dicembre 1909; Giovanni, il 2 settembre 1911; Mira, il 25 febbraio 1917.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 21 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2716)

N. 1041 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel Regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Cnesich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Cnesich Giovanni, figlio del fu Nicolò e della fu Maria Hroncich, nata a S. Giacomo (Neresine) il 1° agosto 1869 e abitante a Neresine, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Nesi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli della defunta moglie Domenica Znelich, nati a S. Giacomo (Neresine): Nicolò, il 14 ottobre 1900; Maria, il 2 gennaio 1904; Domenica, l'11 settembre 1907 e Letizia l'8 novembre 1910.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 21 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2717)

N. 868 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel Regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Cernaz » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Cernaz Matteo figlio del fu Antonio e di Maria Coslovich, nato a Truscolo (Maresego) il 6 febbraio 1897 e abitante a Capodistria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cerna ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Francesca Coslovich di Antonio e di Anna Coslovich, nata a Truscolo (Maresego) il 23 agosto 1901; ed al figlio Giuseppe, nato a Truscolo il 1° ottobre 1925.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 21 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2718)

N. 869 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel Regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Cerovaz » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Cerovaz Pietro figlio del fu Antonio e di Domenica Gherbaz, nato a S. Giovanni di Pinguente il 4 febbraio 1868 e abitante a Capodistria, è restituito a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cerova ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Giovanna Flego fu Giovanni e fu Elena Filippi, nata a Capodistria il 19 giugno 1873, ed alle figlie nate a Pinguente: Pierina, il 3 ottobre 1905; Ester, il 9 aprile 1907 e Lidia il 2 marzo 1910 ed al nipote Luciano, illeg. di Lidia Cerovaz, nato a Capodistria il 3 agosto 1926.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 21 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2719)

N. 487 D.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni con-

tenute nel Regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Dovolich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Dovolich Nicolò figlio del fu Antonio e della fu Vatta Angela, nato a Pola il 20 ottobre 1880 e abitante a Pola, via Gladiatori n. 27, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Davoli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alle figlie, nate a Pola da Valdini Giacomina (vedi decreto n. V-112 del 12 febbraio 1931; Elvira, il 24 agosto 1903; Ersilia, il 16 dicembre 1918.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 18 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2721)

N. 330 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel Regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome Ghersich Michele è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Ghersich Michele figlio del fu Giuseppe e della fu Maria Cergna, nato a Gimino il 10 settembre 1853 e abitante a Gimino è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ghersi ».

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 19 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2722)

N. 388 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel Regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Gortan » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signorina Gortan Adelia figlia del fu Guglielmo-Riccardo e della fu Amelia Bonetti, nata a Sanvincenti il 1° maggio 1906 e abitante a Sanvincenti, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Gortani ».

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 19 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2723)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELL'INTERNO

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati, in data 12 agosto 1933-XI, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 2 luglio 1933, n. 902, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 luglio 1933, concernente la concessione alla città di Venezia di un contributo straordinario di L. 4.800.000, per una volta tanto, a carico dello Stato, per l'integrazione del bilancio.

(5492)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Accreditamento di notai.

Con decreto del Ministro per le finanze, in data 9 agosto 1933 - Anno XI, il signor notaio Broggi Nestore di Ernesto, notaio residente ed esercente in Como, è stato accreditato presso quella Intendenza di finanza per le operazioni di Debito pubblico e della Cassa depositi e prestiti.

(5483)

Con decreto del Ministro per le finanze, in data 8 agosto 1933 - Anno XI, il signor notaio Di Loreto Gastone di Raffaele, notaio residente ed esercente in Foggia, è stato accreditato, presso quella Intendenza di finanza, per le operazioni di Debito pubblico e della Cassa depositi e prestiti.

(5484)

Con decreto del Ministro per le finanze, in data 8 agosto 1933 - Anno XI, il signor notaio Froglia Francesco fu Giovanni, notaio residente ed esercente in Trieste, è stato accreditato presso quella Intendenza di finanza, per le operazioni di Debito pubblico e della Cassa depositi e prestiti.

(5485)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** (Elenco n. 5)

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO	NUMERO di iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 5%	417158	300 —	Boffredo Antonio-Giuseppe fu Giorgio, dom. a Roccaforte Mondovì (Cuneo); con usuf. vital. a *Rastella* Maria fu Giuseppe moglie di Blengino Andrea, dom. come sopra.	Intestata come contro; con usufrutto vital. a *Rastelli* Maria fu Giuseppe, moglie ecc. come contro.
»	425319	250 —	Manassero Bartolomeo fu Antonio dom. a Torino; con usuf. vital. a Ravera *Anna detta Annetta* fu Giovanni, ved. di *Galliziotti* Giovanni, dom. a Torino.	Intestata come contro; con usuf. vital. a Ravera *Marianna-Paola* fu Giovanni, ved. *Galliziotti o Gallizziotti* Giovanni, dom. a Torino.
3,50 %	274625	350 —	Taverna Apollonia fu Pietro, moglie di Montanari cav. *Lorenzo*, dom. a Girgenti.	Taverna Apollonia fu Pietro, moglie di Montanari *Luigi-Lorenzo*, dom. a Girgenti.
4ª serie 6ª serie 9ª serie Buoni Tesoro novennali	1039 269 72	Cap. 50.900 — » 10.000 — » 5.000 —	Giomo Marco fu *Luigi*, minore sotto la p. p. della madre Querci Iolanda di Riccardo ved. Giomo.	Giomo Marco fu *Carlo*, minore ecc. come contro.
3,50 %	175136	483 —	*Aratta* Maria Rosa fu Michele moglie di Morello *Colombo* dom. a Rapallo (Genova).	*Arata* Maria detta Maria-Rosa fu Michele moglie di *Michele-Domenico-Colombo*, dom. come contro.
Cons. 5%	68636	525 —	Coppellotti Francesco fu Alessandro interdetto sotto la tutela della moglie *Pagnonzini Maria* di Giovanni, dom. a Brescia.	Coppellotti Francesco fu Alessandro interdetto sotto la tutela della moglie *Pagnoncini Anna-Maria* di Giovanni, dom. a Brescia.
3,50 % Cons. 5 % »	233092 104427 119946	105 — 330 — 275 —	Leone Chiarina fu Giovanni, moglie di Ercole Orighetti fu Giuseppe, dom. a Cerano (Novara) nella prima rendita ed a Galliate (Novara) nella seconda e terza rendita. Le due ultime sono vincolate.	Leone Chiarina fu Giovanni, moglie di *Antonio-Ercole* Orighetti fu Giuseppe ecc. come contro.
3,50 %	669771	147 —	Terruzzi Isabella fu *Mario* minore sotto la p. p. della madre Boracchi Luigia di Giovanni ved. di Terruzzi *Mario*, dom. a Monza (Milano).	Terruzzi Isabella fu *Ambrogio-Mario* minore sotto la p. p. della madre Boracchi Luigia di Giovanni, ved. di Terruzzi *Ambrogio-Mario*, dom. come contro.
Cons. 5 %	344975	1.540 —	Salvato Giuseppe, Luigi, Maria, moglie di Romano Giuseppe, Ersilia, nubile, Francesco, Rosaria, Alfonso e Guido fu Giovanni, gli ultimi quattro minori di cui i primi tre sotto la tutela di Gambardella Errico fu Giuseppe, e l'ultimo sotto la p. p. della madre Frallicciardi Adelina fu Nicola, ved. Salvato, tutti quali eredi indivisi del padre, dom. a Napoli; con usuf. vital. congiuntamente e cumulativamente a Salvato o Salvati Tommaso e *Concetta* fu Francesco, dom. a Napoli.	Intestata come contro; con usuf. vital. congiuntamente e cumulativamente a Salvato o Salvati Tommaso e *Maria-Concetta* fu Francesco, dom. a Napoli.
3,50 % »	538920 660242	343 — 21 —	Gimelli *Luigi-Gerolamo* fu Giuseppe, dom. in S. Margherita Ligure (Genova); con usuf. vital. ad Arata Maria di Matteo, moglie di Gimelli *Luigi-Gerolamo*, dom. a Rapallo.	Gimelli *Gerolamo-Carlo-Luigi* ecc. come contro; con usuf. vital. ad Arata Maria di Matteo, moglie di Gimelli *Gerolamo-Carlo Luigi*, dom. a Rapallo.
Con. 5 %	379573	715 —	Visocchi *Teresa* fu Filippo, moglie di Visocchi Fortunato, dom. a Roma, vincolata.	Visocchi *Panfilia-Teresa-Maria-Giuseppina* fu Filippantonio, dom. a Roma, vincolata.

DEBITO 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3,50 %	758981	371 —	Guastaldi *Rosa* fu Pietro, moglie di Buffa Alberto, dom. a Torino, vincolata.	Gastaldi *Maria-Crocifissa-Giovanna-Luigia-Rosa-Giuseppa-Carolina* fu Pietro, moglie ecc. come contro vincolate.
»	793289	980 —	Gastaldi *Rosa o Rosetta* fu Pietro, moglie ecc., come la precedente, vincolata.	
Cons. 5 %	100833	300 280 —	Intestate come le due precedenti, vincolate.	Intestate come le precedenti, vincolate.
Prestito Naz. 5 %	29346	70 —	Intestata come la precedente.	Intestata come la precedente.
1ª serie 3ª serie 4ª serie Buoni Tesoro novennali	505 9 1	Cap. 10.000 — » 20.005 — » 1.000 —	Guastalla *Enrico* fu Aronne, vincolati.	Guastalla *Giacobbe-Enrico* fu Aronne, vincolati.
3,50 %	270630	70 —	Barale Domenico fu Matteo, dom. a Piobesi Torinese (Torino), ipotecata.	Barale *Michele-Domenico* fu Matteo, dom. come contro, ipotecata.
»	557785	133 —	Tedesco Vittoria di Nicola, moglie di *Petruccelli* Francesco, dom. a Moliterno (Potenza), vincolata.	Tedesco Vittoria di Nicola, moglie di *Petrocelli* Francesco, dom. come contro, vincolata.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 5 agosto 1933 - Anno XI.

Il direttore generale: CIARROCCA.

(4315)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 176

Media dei cambi e delle rendite

del 21 agosto 1933 - Anno XI

Stati Uniti America (Dollaro)	13.91
Inghilterra (Sterlina)	62.83
Francia (Franco)	74.45
Svizzera (Franco)	367 —
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	4.05
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.665
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	13.13
Cecoslovacchia (Corona)	56.70
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.80
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.553
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.15
Olanda (Fiorino)	7.705
Polonia (Zloty)	214 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	159.50
Svezia (Corona)	3.24
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906)	79 —
Id. 3,50 % (1902)	77.375
Id. 3 % lordo	54.75
Consolidato 5 %	87.425
Buoni novennali. Scadenza 1934	101 —
Id. id. id. 1940	103.05
Id. id. id. 1941	103.05
Obbligazioni Venezie 3,50 %	86.925

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª pubblicazione). **Rettifiche d'intestazione.** (Elenco n. 6).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	224252	830 —	*Ricci* Lorenzo di Luigi, dom. a Montoro Superiore (Avellino).	*Riccio* Lorenzo di Luigi, dom. come contro.
»	89362	1.730 —	Pennati Giuseppina fu Natale, moglie di Dell'Orto Giuseppe, dom. a Milano, vincolata.	Pennati Giuseppina fu Natale, moglie di Dell'Orto *Luigi Giuseppe*, dom. a Milano, vincolata.
»	89363	575 —	Dell'Orto *Giuseppe* fu Ferdinando, dom. a Milano, ipotecata.	Dell'Orto *Luigi-Giuseppe* fu Ferdinando, domiciliato a Milano, ipotecata.
3,50 %	529684	143.50	Rocco Stefano-Francesco di *Francesco*, minore sotto la p. p. del padre e figli nascituri per stirpi di Gaibotti Giovanni e Cesira di Angelo, quest'ultima moglie di Rocco *Francesco*, dom. a Chiari (Brescia) eredi indivisi di Gaibotti Luigi fu Giovanni, vincolato d'usufrutto.	Rocco Stefano-Francesco di *Carlo-Francesco*, minore sotto la p. p. del padre e figli nascituri per stirpi a Gaibotti Giovanni e Cesira di Angelo, quest'ultima moglie di Rocco *Carlo-Francesco*, dom. a Chiari (Brescia), eredi ecc. come contro, vincolata di usufrutto.
»	234758	70 —	*Chiesanova Antonietta* fu Giuseppe, nubile, dom. a Moneglia (Genova).	*Chiesanuova Maria-Antonietta-Catterina* fu Giuseppe, nubile, dom. come contro.
	267906	35 —	Chiesanuova *Antonietta* fu Giuseppe, moglie di Littorno *Francesco*, dom. a Moneglia (Genova).	Chiesanuova *Maria-Antonietta-Catterina* fu Giuseppe, moglie di Littorno *Angelo-Francesco*, dom. a Moneglia (Genova).
»	207031	42 —	*Mino* Maria di Giuseppe, *nubile*, dom. a Torino.	*Mino-Malot* Maria di Giuseppe, *minore* sotto la p. p. del padre, dom. a Torino.
	210947	10.50	*Mino* Maria di Giuseppe, nubile, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Torino.	
»	572520	56 —	Martorano *Emilia* di Luigi, ved. di Marsico Samuele, dom. a Potenza.	Martorano *Maria-Luigia-Emilia* di Luigi, ved. ecc. come contro.
»	4010	10.50	Tommasina *Edgardo* fu Gaetano, dom. a Ventimiglia (Porto Maurizio).	Tommasina *Cesare* fu Gaetano, dom. come contro.
Cons. 5 %	322191	40 —	Mussi Ambrogio fu *Giuseppe-Angelo*, minore sotto la p. p. della madre Porro Emilia di Angelo, ved. Mussi, dom. a Lissone (Milano).	Mussi Ambrogio fu *Angelo*, minore ecc. come contro.
»	322192	40 —	Mussi Mario fu *Giuseppe-Angelo*, minore ecc. come la precedente.	Mussi Mario fu *Angelo* minore ecc. come contro.
»	290985	410 —	Lipari Andrea di *Antonino*, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Naso (Messina).	Lipari Andrea di *Antonio*, minore ecc. come contro.
Prest. Naz. 5 %	25831	410 —	Gatti Francesco fu Ernesto, dom. a Legnano (Milano); con usuf. vital. a Brusa *Costanza* fu Raffaele, ved. di Gatti *Luigi*, domiciliata in Albate Trecallo (Como).	Intestata come contro, con usuf. vital. a Brusa *Maria-Costanza* fu Raffaele, ved. di *Sala Giuseppe* e di Gatti *Giosuè-Luigi*, dom. come contro.
Prest. Naz. 4.50 %	11438	112.50	Intestata e con usuf. vital. come la precedente.	Intestata e con usuf. vital. come la precedente.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3,50 % » » Cons. 5 % »	685023 685024 696179 241722 25046	35 — 35 — 70 — 100 — 50 —	Caligaris Cappio Secondina fu Angelo, moglie di *Rusconi* Calisto, dom. a Strona (Novara). Caligaris Cappio Secondina fu Angelo, moglie di *Roscone* Calisto, dom. a Strona (Novara).	Caligaris Cappio Secondina fu Angelo, moglie di *Rusconi* Calisto, dom. a Strona (Novara).
3.50 %	792812	45,50	Bozzetti Alessio, Luigi e Giorgio fu *Antonio*, minori sotto la p. p. della madre Tedeschi Carolina di Alessio, ved. Bozzetti, dom. a Mergozzo (Novara).	Bozzetti Alessio, Luigi e Giorgio fu *Giuseppe-Antonio*, minori ecc. come contro.
»	753451	91 —	Bouvier *Giuseppina* fu Giovanni Battista, nubile, dom. a Clavieres (Torino).	Bouvier *Maria-Luisa-Giuseppina* fu Giovanni Battista, nubile, dom. come contro.
Cons. 5 %	164268	125 —	*Delorenzis Giuseppa* intesa Giuseppa Clementina fu Raffaele, moglie di Mariano Luigi, dom. a Scorrano (Lecce) vincolata.	*De Lorentiis Maria-Clementina-Giuseppa* fu Raffaele, moglie ecc. come contro.
3.50 %	807464	1.225 —	Galatioto Angela fu Giuseppe, moglie di *Leonardi* Natale, dom. a Palermo.	Galatioto Angela fu Giuseppe, moglie di *Di Leornardi* Natale, dom. a Palermo.
Buono Tesoro Novennale 8ª Serie	176	Cap. 20.000 —	Malacrida Felice fu Rodolfo, minore sotto la p. p. della madre Malacrida Celestina fu Felice; con usuf. alla stessa finchè conserva lo stato vedovile.	Malacrida Felice fu Rodolfo; con usuf. a Malacrida Celestina fu Felice finchè conserva lo stato vedovile.
3.50 %	227765	73,50	Marrè *Chiara* fu Pietro, minore sotto la p. p. della madre Paganini Caterina, dom. a Carrodano (Genova).	Marrè *Caterina* fu Pietro, minore ecc. come contro.
»	4559	70 —	Bellono Giacomo di Emilio, dom. a Romano Canavese (Torino).	Bellono Giacomo di Emilio, *minore sotto la p. p. del padre*, dom. come contro.
Cons. 5 % »	399990 399991	300 — 300 —	*Hugentohler* Emma } fu *Pornaldo*, nubili, *Hugentohler* Adele } dom. a Pra (Genova); con usuf. vital. a Traverso Teresa fu Nicola, dom. a Genova.	*Hugentobler* Emma } fu *Arnoldo*, nubili, *Hugentobler* Adele } dom. a Pra (Genova); con usuf. vital. come contro.
»	237346	275 —	Venturini *Vezio* di Virginio, minore sotto la p. p. del padre, dom. in Albano (Roma); con suf. vital. a Venturini Virginio fu Pancrazio, dom. in Albano.	Venturini *Tito-Vezio* di Virginio, minore ecc. come contro e con usuf. vital. come contro.
3.50 %	483463	171,50	Ciana Enrico e *Guido* fu Pietro, dom. a Mergozzo (Novara), eredi indivisi del padre; con usuf. vital. a Betteo Giuseppina fu Giuseppe Antonio, ved. Ciana, dom. a Mergozzo.	Ciana Enrico ed *Emilio-Guido* fu Pietro, dom. a Mergozzo (Novara); con usuf. vital. come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 12 agosto 1933 - Anno XI.

Il direttore generale: CIARROCCA.

(5450)

CONCORSI

MINISTERO DELLA GUERRA

Concorso a 11 posti di vice ragioniere d'artiglieria.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni ed estensioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;
Visto il decreto del Capo del Governo in data 16 giugno 1932-X;
Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227;
Vista l'autorizzazione di S. E. il Capo del Governo;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esami a 11 posti di vice ragioniere d'artiglieria (grado 11°, gruppo *B*).

Art. 2.

Al concorso suddetto possono prendere parte i giovani muniti dei titoli di studio indicati nel successivo art. 5, i quali, alla data di pubblicazione del presente decreto, abbiano compiuto l'età di anni 18 e non sorpassata quella di anni 34. Per gli aspiranti, però, che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, il limite massimo di età è elevato a 39 anni e, per gli invalidi di guerra, gli invalidi per la causa nazionale e i decorati di medaglia al valor militare, ad anni 43.

Per coloro che risultino regolarmente inscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922, è concessa, sul limite massimo di età, una proroga di durata pari al tempo per cui essi, anteriormente al 28 ottobre 1922, appartennero al Partito Nazionale Fascista.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del presente decreto, già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo, oppure prestino, quali dipendenti statali non di ruolo, con qualunque denominazione, effettivo servizio di impiegato civile da almeno due anni.

Art. 3.

Fino al raggiungimento della percentuale stabilita dall'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, sarà data la precedenza agli invalidi di guerra che abbiano riportato l'idoneità.

Per gli ex-combattenti della guerra 1915-18 si applicano le disposizioni dell'art. 20 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, e degli articoli 7 e 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48; e per gli orfani di guerra quelle dell'art. 56 della legge 26 giugno 1929, n. 1397.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 5 e corredate dei necessari documenti, dovranno essere trasmesse al Ministero della guerra (Direzione generale personali civili e affari generali - Divisione personali civili) non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

1° il loro preciso recapito;
2° i documenti annessi alle domande;
3° che accettano, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

Il Ministro può negare, con provvedimento non motivato ed insindacabile, l'ammissione al concorso.

Art 5.

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° estratto dell'atto di nascita debitamente legalizzato;
2° stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune in cui il candidato ha il suo domicilio, in data non anteriore a quella del presente decreto, ai fini dell'applicazione della legge 6 giugno 1929, n. 1024;
3° certificato di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici, debitamente legalizzato.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli;

4° certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario del tribunale del luogo di nascita del candidato, debitamente legalizzato;
5° certificato di buona condotta civile, morale e politica, rilasciato dal podestà del Comune di abituale residenza dell'aspirante, vidimato dal prefetto;
6° copia dello stato di servizio militare, o foglio di congedo per coloro che abbiano prestato servizio militare; oppure certificato dell'esito di leva per coloro che avendo concorso alla leva non abbiano prestato servizio militare; oppure certificato d'iscrizione sulle liste di leva per coloro che eventualmente non avessero ancora concorso alla leva;
7° titolo di studio:

a) diploma originale (o copia del medesimo autenticata dal notaio) di abilitazione tecnica in commercio e ragioneria, o diploma di abilitazione rilasciato da un R. Istituto commerciale; oppure licenza di Istituto tecnico (Sezione commercio ragioneria conseguita secondo il precedente ordinamento scolastico; oppure licenza liceale;

8° certificato medico rilasciato da un ufficiale medico del Regio esercito in S. P. E., comprovante che il candidato di sana e robusta costituzione fisica, ed esente da imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Tale certificato dovrà essere di data non anteriore a quella del presente decreto.

Sono dispensati dal produrre tale certificato i concorrenti invalidi di guerra e gli invalidi per la causa nazionale, i quali, a norma dell'art. 30 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, verranno sottoposti a visita sanitaria presso una delle Commissioni medico-ospedaliere esistenti presso gli ospedali militari e che saranno per ogni concorrente, designate dal Ministero della guerra;

9° copia dello stato matricolare, per i concorrenti che siano già impiegati di ruolo dell'Amministrazione dello Stato.

Tale documento dovrà essere di data non anteriore a quella del presente decreto;

10° certificato, su carta legale, rilasciato dal segretario federale dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente, attestante l'appartenenza del concorrente stesso ai Fasci di combattimento, o ai Gruppi universitari fascisti, o ai Fasci giovanili. Da tale certificato deve risultare l'anno, il mese ed il giorno dell'iscrizione;
11° fotografia, di data recente, con firma debitamente autenticata;
12° documenti che comprovino il possesso di requisiti, i quali conferiscano eventualmente ai candidati i diritti preferenziali per l'ammissione agli impieghi stabiliti dalle vigenti disposizioni per gli invalidi di guerra, per gli ex-combattenti, per gli orfani di guerra e per quelli che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 21 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

I documenti di cui ai numeri 3, 4 e 5 dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

I candidati impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 3, 4 e 5.

Le domande che, entro il termine come sopra fissato, non saranno state trasmesse corredate da tutti indistintamente i documenti richiesti, non saranno prese in considerazione.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato, e neppure è ammessa alcuna equipollenza di titoli di studio.

I documenti allegati alla domanda dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 6.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra, gli invalidi per la causa nazionale dovranno dimostrare la loro qualità, mediante certificato, debitamente legalizzato, del podestà del Comune in cui hanno il loro domicilio o la loro abituale residenza.

Art. 7.

Con successivo decreto Ministeriale sarà provveduto alla costituzione della commissione esaminatrice e verrà pure designato il funzionario incaricato di esercitare le funzioni di segretario.

Art. 8.

Gli esami, che avranno luogo in Roma, consisteranno in prove scritte e nella prova orale, giusta il programma annesso al presente decreto.

Art. 9.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento delle prove scritte saranno osservate le disposizioni degli articoli 35, 36 e 37 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 10.

Per essere ammessi alla prova orale, occorre aver riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva, ferma restando la applicazione delle norme di cui al precedente art. 3

Art. 11.

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e decide in via definitiva sulle eventuali contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti.

La graduatoria dei candidati dichiarati idonei, da approvarsi con decreto Ministeriale, sarà pubblicata nel *Giornale Militare Ufficiale* del Ministero della guerra.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 11° del gruppo *B*.

Coloro che, allo scadere del periodo di esperimento, fossero, invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati, senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 13.

Al personale assunto in prova, a termine del precedente articolo, sarà corrisposto, durante il periodo di prova, l'assegno mensile di L. 700 lorde, oltre l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari nella misura e con le norme stabilite dalla legge 27 giugno 1929, n. 1047. Tali assegni sono sottoposti alla riduzione del 12 per cento a termine della legge 5 gennaio 1931, n. 18, di conversione del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 25 luglio 1933 - Anno XI

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

ALLEGATO N. 1.

PROGRAMMA DEGLI ESAMI.

PROVE SCRITTE.

I. — *Componimento italiano.*

II. — *Ragioneria* (generale ed applicata).

1. Le aziende e loro classificazione; il patrimonio e relativi elementi; funzioni di gestione; organi amministrativi ed ordinamento degli uffici.

2. Le funzioni di controllo.

3. Il controllo antecedente: gli inventari, suoi fini e specie: ricerca, classificazione, descrizione e valutazione degli elementi patrimoniali, rettificazioni e rinnovazione degli inventari.

4. I preventivi, fini, oggetti e specie diverse, fissazione e classificazione delle previsioni e loro approvazione, variazioni e rinnovazione dei preventivi.

5. Il controllo concomitante e la costrizione dei fatti amministrativi; la vigilanza; l'opposizione di interessi; l'uso di documenti e di mezzi automatici.

6. Il controllo susseguente: le registrazioni; varie specie di scritture; i conti; le scritture elementari; i sistemi di scrittura; i metodi di registrazione; la scrittura semplice; la partita doppia; il giornale mastro, altri metodi. La resa dei conti; varie specie di rendiconti: rendiconto patrimoniale, economico e finanziario; rendiconti degli agenti; presentazione, pubblicazione, revisione ed approvazione dei rendiconti.

7. Contabilità speciale d'officina per i lavori e valutazione manufatti.

III. — *Aritmetica finanziaria.*

1. Diritto amministrativo. Fonti. Atti amministrativi. Responsa diverse. Monete italiane e straniere. Riduzione di monete straniere in nazionali e viceversa. Arbitraggi mercantili.

2. Interesse semplice. Sconto commerciale e razionale - Calcol relativi.

3. Medie e adeguati. Miscugli. Riparti semplici e composti, diretti e inversi.

4. Cambio. Operazioni di cambio diretto e indiretto. Arbitragg bancari.

5. Conti correnti.

6. Conti correnti, semplici, ad interesse e metodi per il relativo assestamento.

7. Interesse e sconto composto - Applicazione delle formule relative.

8. Annualità di ammortamento e di capitalizzazione, anticipate e posticipate. Ammortamenti protratti.

IV. — *Elementi di diritto e di economia politica.*

1. Diritto amministrativo. Fonti. Atti amministrativi. Responsabilità della pubblica amministrazione. Amministrazione centrale dello Stato. Organi consultivi e di riscontro. Amministrazione locale dello Stato. Enti autarchici territoriali. Enti autarchici istituzionali. La difesa contro gli atti della pubblica amministrazione.

2. Economia politica. Scuole economiche. Concetto di valore economico. Fattori della produzione. Organizzazione della produzione. Scambi. Politica economica. Credito e banche.

3. Diritto civile. Domicilio civile e residenza. Beni immobili Proprietà e possesso. Forma ed effetti delle donazioni. Obbligazioni e contratti in genere. Vendita. Permuta. Locazione delle opere Mandato. Transazione. Deposito. Fideiussione. Prescrizione.

4. Diritto commerciale. Atti di commercio. Commercianti. Libri di commercio. Obbligazioni commerciali. Vendita. Società ed associazioni commerciali. Institori e rappresentanti. Contratto di trasporto. Avarie e contribuzioni. Fallimento Prescrizione commerciale.

5. Diritto corporativo. Elementi di dottrina e di legislazione

N.B. — La durata delle prove scritte è fissata in sei ore.

PROVA ORALE.

Verterà su tutto il programma stabilito per le prove scritte inoltre sulla legge e sul regolamento per l'amministrazione patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

(5486)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.